



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

N. 19/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì uno del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:

CIPANI	Andrea	SI	CIPANI	Paola	SI
SERESINA	Gianpietro	SI	TAROLLI	Paolo	SI
PANSA	Claudio	SI	FLORA	Rita Sara	SI
AMBROSINI	Stefano	SI	CHIARI	Valter	SI
VISCONTI	Stefano	SI	NEGRI	Duilio	SI
RIZZA	Claudio	SI	BONZANINI	Sergio	SI
GRAMATICA	Aldo	SI			

E' inoltre presente fra i banchi dei consiglieri il dott. GIAN PIETRO SCOLARI in qualità di Assessore Esterno senza diritto di voto.

Presiede il Sindaco CIPANI rag. ANDREA.

Assiste l'infrascritto Segretario Generale dott.ssa LAURA ROMANELLO

<p>Publicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi</p> <p>il <u>23 GIU. 2012</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Laura Romanello</p>	<p>Esecutiva a sensi art. 134 D.Lgs. 267/2000</p> <p>in data _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Laura Romanello</p>
<p>Copia conforme all'originale per uso amministrativo</p> <p>li <u>23 GIU. 2012</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Laura Romanello</p>	

N. 19 / C.C. del 1° giugno 2012

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

E' presente in sala il rag. Dario Righettini, Responsabile dell'Ufficio tributi che illustra l'argomento

VISTI:

- il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU" approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 con cui è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria;
- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato ed integrato dall'art. 4 del decreto-legge n. 16/2012, che prevede l'anticipazione, in via sperimentale, dell'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 4 del D.L. n. 16/2012
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che "*il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)*";
- il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 da parte degli enti locali;

RICORDATO che per l'IMU "sperimentale" il decreto-legge n. 201/2011:

- stabilisce un'aliquota base e due aliquote ridotte:
 - aliquota base applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali: 0,76%;
 - aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
 - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%;
- prevede le seguenti detrazioni dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale":
 - detrazione di euro 200 per tutte le abitazioni principali;
 - ulteriore detrazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione, fino all'importo massimo di euro 400 al netto della detrazione di base;

RILEVATO che, secondo quanto stabilito dal sopracitato art. 13 del decreto-legge n.201/2011 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota per l'*abitazione principale* sino a 0,2 punti percentuali;
- ridurre l'aliquota per i fabbricati *rurali ad uso strumentale* fino allo 0,1 per cento;
- ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di *immobili non produttivi di reddito fondiario* ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di *immobili locati*;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da *anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari* a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai *cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato* a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- ridurre l'aliquota base fino allo 0,38 per cento per i *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita*, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

RILEVATO che i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli ed incolti, purché non edificabili, sono esenti dall'imposta municipale propria in quanto il Comune di Gardone Riviera rientra nei "comuni montani" di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

RICORDATO che il comune di Gardone Riviera, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), aveva assimilato all'abitazione principale (sia per l'aliquota che per la detrazione e poi, a decorrere dal 2008, per l'*esenzione*) quella concessa in uso gratuito a parenti;

RILEVATO che il decreto-legge n. 201/2011 ha abrogato la possibilità di tale "assimilazione" all'abitazione principale ai fini IMU;

CONSIDERATO che l'art. 52 – primo comma – del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che "*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

RITENUTO, pertanto, che permanga in capo al Comune la potestà regolamentare di stabilire aliquote differenziate anche al di fuori delle casistiche esplicitamente indicate dal legislatore purché entro i limiti di legge e non in contrasto con i principi desumibili dalla normativa in vigore;

VALUTATI, inoltre, i motivi per i quali le abitazioni concesse dalle famiglie in uso gratuito a parenti (entro limiti ragionevoli) configurano una condizione socio-economica meritevole di tutela in rapporto ad altre fattispecie impositive:

- tali abitazioni rientrano in quella parte del "patrimonio familiare" non produttiva di alcun reddito e destinata all'esigenza primaria dell'abitazione dei propri congiunti;
- l'applicazione dell'aliquota base IMU a tali abitazioni comporterebbe per molte famiglie un pesante aggravio che, specie in questo momento di crisi, comporterebbe una sperequazione difficilmente giustificabile a fronte di riduzioni ammesse per cespiti produttivi di reddito;
- altrettanto difficilmente giustificabile apparirebbe la parificazione con abitazioni tenute a disposizione (cosiddette "seconde case");

SOTTOLINEATO che, in ogni caso, l'agevolazione riconosciuta a tali fattispecie si può configurare unicamente come una riduzione dell'aliquota entro i limiti previsti dalla legge (aliquota base meno 0,3 punti percentuali), senza alcuna detrazione in quanto *non si tratta di assimilazione all'abitazione principale*;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Amministrazione comunale, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale propria (IMU) per l'anno 2012, propone l'approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquote

- | | |
|---|-------|
| - aliquota base da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica | 1,06% |
| - abitazione principale
(secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IMU, si considera direttamente adibita ad abitazione principale <i>anche</i> l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché</i> l'unità immobiliare posseduta dai <i>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</i> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia) | 0,30% |
| - abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente | 0,46% |
| - altri fabbricati locati | 0,76% |
| - immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917 del 1986 | 0,66% |
| - immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società | 0,66% |
| - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori | 0,38% |
| - abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IMU | 0,46% |

Detrazioni

Detrazioni per l'abitazione principale o assimilata:

- euro 200,00 per tutte le abitazioni principali o assimilate;
- ulteriore detrazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione; l'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

DOPO ampia ed esauriente discussione e preso atto che all'originale del presente verbale viene allegata la trascrizione, effettuata da dipendente comunale incaricata, degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

ACQUISITO il parere di "regolarità tecnica" dell'atto reso dal competente Responsabile di Area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di "conformità" del Segretario Generale espresso ai sensi dell'art. 70 – quarto comma – dello Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1) Di determinare le seguenti "aliquote" e "detrazioni" per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012:

- | | |
|--|-------|
| - aliquota base da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica | 1,06% |
| - abitazione principale
(secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IMU, si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia) | 0,30% |
| - abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente | 0,46% |
| - altri fabbricati locati | 0,76% |
| - immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917 del 1986 | 0,66% |
| - immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società | 0,66% |
| - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori | 0,38% |
| - abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IMU | 0,46% |

Detrazioni

Detrazioni per l'abitazione principale o assimilata:

- euro 200,00 per tutte le abitazioni principali o assimilate;
- ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione; l'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

- 2) Di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli ed incolti, purché non edificabili, sono esenti dall'imposta municipale propria in quanto il Comune di Gardone Riviera rientra nei "comuni montani" di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata quale espressione della potestà regolamentare comunale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quattro, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE

f. to (dott.ssa Laura Romanello)



IL SINDACO

f. to (Andrea Cipani)